



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

INFORMATIVA IMU 2023

Dall'anno 2020 la Legge di Bilancio (Legge n 160/2019) ha disciplinato l'Imposta Municipale Propria (IMU) c.d. nuova IMU, abolendo la TASI.

ALIQUOTE E SCADENZE VERSAMENTO

L'IMU deve essere versata in due rate:

- la prima rata (**acconto**) entro venerdì **16 Giugno 2023**,
- la seconda rata (**saldo**) entro sabato **18 Dicembre 2023**, a conguaglio dell'intero anno.

Le aliquote IMU **2023**, approvate dal Consiglio Comunale con Delibera n. 39/2022, **sono rimaste invariate rispetto al 2022**:

Tipo immobile		Aliquote IMU
Terreni Agricoli		0,76%
Aree edificabili		0,76%
Altri Fabbricati	Gruppo catastale A (escluse A/10) e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non destinati ad abitazione principale e relative pertinenze del contribuente	0,86 %
	Gruppo catastale D (escluse D/10) e categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4 e C/5	0,86 %
Abitazione principale	Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse cat. catastali di lusso A/1, A/8 ed A/9)	0
	Abitazioni di lusso cat. catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze - Detrazione 200,00	0,60 %
Rurali uso strumentale (categorie catastali D/10, C/2, C/6 con annotazione ruralità)		0,10%

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando solo il modello F24 (da pagarsi in posta, in banca o per via telematica), in cui dovrà sempre essere riportato il codice catastale del Comune di Camposampiero **B563**.

L'imposta non è da versare e contestualmente non si eseguono rimborsi, qualora l'**importo annuo** complessivo dovuto sia inferiore ad € 12,00.

TIPOLOGIE IMMOBILI OGGETTO D'IMPOSTA

ABITAZIONE PRINCIPALE:

L'**abitazione principale** con relative pertinenze e le abitazioni **assimilate** sono **escluse** dall'imposta, salvo che non siano classificate nelle categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 e A/9 che restano soggette all'imposta con una detrazione di € 200,00.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 209 del 13/10/2022, per abitazione

principale s'intende l'immobile, iscritto in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente**.

Si considerano **assimilate** all'abitazione principale (previa presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio tributi) anche le seguenti **abitazioni**:

1. appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
2. destinate ad **alloggi sociali**, aventi le caratteristiche di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.06.2008, adibite ad abitazione principale;
3. la casa familiare assegnata al **genitore affidatario** dei **figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, solo ai fini IMU, il **diritto d'abitazione** in capo al genitore affidatario;
4. l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata;
5. un solo immobile abitativo, posseduto e non concesso in locazione, da parte del Personale in servizio permanente alle Forze dell'ordine, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

AREE FABBRICABILI:

Per le aree fabbricabili il valore è dato da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, determina periodicamente e per zone omogenee, **i valori di riferimento** da utilizzare come supporto per chi non fosse a conoscenza dell'effettivo valore di mercato dell'area. Tale delibera è pubblicata nel sito del Comune di Camposampiero nella sezione Tributi – IMU 2023.

Nel caso di **fabbricati in costruzione, ricostruzione o ristrutturazione**, dalla data d'inizio dei lavori di costruzione, demolizione e ristrutturazione, fino al momento d'ultimazione dei lavori o, se precedente, d'utilizzo del fabbricato, la base imponibile **IMU** è data dal **valore dell'area**, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione. Invece nel caso di lavori di **manutenzione ordinaria** o **straordinaria** ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), l'IMU si paga continuando ad assumere come base imponibile il **valore catastale del fabbricato**.

TERRENI AGRICOLI:

Si conferma l'esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) o dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione.

IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D:

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D/10), si conferma la riserva a favore dello Stato (codice tributo 3925), dell'imposta dovuta con aliquota dello 0,76%.

BENI MERCE:

Dal 1 Gennaio 2022 sono **esenti** dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d beni merce). Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU ogni anno.

LEASING:

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, indipendentemente dall'avvenuta o meno **riconsegna del bene**.

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

RIDUZIONE 50% BASE IMPONIBILE:

Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:

- i fabbricati d'interesse storico ed artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (degrado fisico sopravvenuto);
- l'abitazione (escluse A/1, A/8 e A/9) concessa in comodato dal soggetto passivo ai genitori o al figlio che la utilizzano come abitazione principale (con dimora abituale e residenza anagrafica), a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate, che il comodante e il comodatario abbiano la residenza nello stesso Comune e che il comodante possieda, oltre a quella data in comodato, al massimo una sola altra abitazione in Italia destinata a sua abitazione principale ubicata nello stesso comune in cui si trova quella data in comodato. Dal 2020 il beneficio della riduzione del 50% si estende, in caso di morte del comodatario, al suo coniuge in presenza di figlia minori. L'informativa dettagliata inerente il comodato ed il **modello di comunicazione** da presentare all'ufficio tributi, è reperibile nel sito internet del Comune nella sezione Tributi - moduli online;
- **dal 2023 i pensionati** residenti all'estero, titolari di **pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, hanno diritto ad una **riduzione del 50% dell'IMU** per un unico immobile **abitativo**, di cui siano proprietari od usufruttuari, che non sia locato né concesso in comodato d'uso. Per beneficiare della suddetta riduzione è necessario presentare apposita dichiarazione IMU.

RIDUZIONE 25% IMPOSTA PER ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO:

Si conferma la riduzione dell'imposta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato. Poiché nel Comune di Camposampiero non è stato stipulato alcun accordo territoriale per la

locazione a canone concordato, si può far riferimento all'accordo in vigore nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale. A tal fine per beneficiare della riduzione del 25% dell'imposta il contribuente è tenuto a dichiarare espressamente all'ufficio Tributi la stipula del suddetto contratto (Legge n. 431 del 1998) allegandovi la relativa copia del contratto contenente l'attestazione di conformità da parte di una delle associazioni di categoria.

ESENZIONE PER IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE CON DENUNCIA PENALE:

Novità
2023

Dal 01.01.2023 sono **esenti** dall'imposta, gli immobili non utilizzabili né disponibili per il possessore, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art 614 cp, 2 co.), invasione di terreni od edifici (art 633 cp) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata **denuncia penale**. Per poter beneficiare dell'esenzione è necessario presentare apposita dichiarazione all'ufficio Tributi che ne attesti i requisiti.

DICHIARAZIONE IMU

Il contribuente deve trasmettere all'ufficio tributi la dichiarazione IMU su modello ministeriale in caso di variazioni non presenti nelle banche dati direttamente fruibili dall'ufficio tributi e comunque per poter beneficiare di agevolazioni od esenzioni (per esempio: rilascio provvedimento edilizio, comodato d'uso gratuito, inagibilità, immobile storico artistico, ex coniuge assegnatario di casa coniugale ed affidatario dei figli, locazione a canone concordato, alloggio sociale, abitazione di appartenente a forze armate, bene merce, valore area edificabile, imprenditore agricolo professionale, leasing, fabbricato rurale strumentale, riduzione 50% per pensionato Aire in convenzione, acquisto area edificabile). Il modello ministeriale della dichiarazione IMU è reperibile nel sito del Comune nella sezione Tributi - *moduli online*.

Il termine ultimo per la presentazione della Dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel 2021 e 2022 è **il 30 Giugno 2023**.

UN AIUTO PER I CONTEGGI

Nel 2023 continua il servizio gratuito di bollettazione IMU con invio a domicilio ad una parte di contribuenti dei modelli di pagamento F24, relativi rispettivamente all'acconto ed al saldo IMU 2023, salvo che si tratti di situazioni non definite (***a meno che il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie per calcolare l'imposta***). Si precisa comunque che i possessori di **sola abitazione principale** e relative pertinenze **non riceveranno** alcuna comunicazione in quanto esenti anche nell'anno 2023 dal pagamento della IMU.

Qualora in corso d'anno intervengano variazioni nella situazione immobiliare (ad esempio a seguito di nuovi accatastamenti di fabbricati, rilascio permessi di costruire, variazione rendita catastale, eredità, trasferimento di residenza, cessione o acquisizione immobili, ecc.), il contribuente a cui sono stati inviati i conteggi, è tenuto **a contattare l'ufficio tributi per il ricalcolo delle imposte per evitare possibili futuri accertamenti tributari**.

I cittadini che, lo scorso anno non hanno ricevuto i conteggi, potranno richiederli inviando l'apposito modello di richiesta scaricabile dal sito a mezzo e-mail all'indirizzo conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it o telefonando all'ufficio Tributi. Non si effettuano conteggi per i contribuenti titolari di partita IVA (ditte, professionisti, ecc) e per i proprietari di immobili non accatastati e/o di aree edificabili per i quali non è stato dichiarato il valore. Si ricorda che il contribuente, anche se non riceve i calcoli a casa, **è tenuto comunque a versare le imposte dovute.**

CONTATTI UFFICIO TRIBUTI

Per qualsiasi informazione, il personale dell'ufficio Tributi è a sua disposizione nei seguenti orari e recapiti:

- telefonicamente al n. 049/9315211 (int. 6) con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
- tramite e-mail: conteggitributi@comune.camposampiero.pd.it
- personalmente previo appuntamento.

Camposampiero, 15 Novembre 2023.

UFFICIO TRIBUTI
Comune di Camposampiero (PD)